

**REGOLAMENTO DEL COMITATO TECNICO  
“LABORATORI”**

**TITOLO 1**

**Denominazione, Funzionamento, Sede, Scopo, Durata**

**Art. 1 – Denominazione**

Nell’ambito della Associazione Italiana Cultura Qualità viene costituito il **Comitato Laboratori** (nel seguito “Comitato”), che si appoggia alla Territoriale AICQ Triveneta.

Il Comitato utilizza il logo della Federazione Nazionale AICQ, secondo i criteri stabiliti dalla Federazione stessa.

**Art. 2 – Funzionamento**

Il Comitato è una struttura organizzativa dell’ AICQ Nazionale, al cui interno è inserito.

Non avendo autonomia amministrativa esso si appoggia, per gli aspetti logistici e finanziari, alla Associazione AICQ Nazionale.

Il Comitato si impegna a rispettare, oltre a questo Regolamento, le norme dello Statuto, del Regolamento, del Codice Deontologico e delle altre procedure decise da organismi ufficiali della AICQ Nazionale e ad operare in conformità con lo Statuto di AICQ.

**Art. 3 – Sede**

La sede del Comitato è fissata presso la sede di AICQ Triveneta.

**Art. 4 – Finalità**

Le attività legate al lavoro di laboratori in genere si inseriscono in ogni aspetto della vita, dal monitoraggio degli aspetti ambientali al controllo del rispetto legislativo e normativo, dalla cura del paziente alla produzione industriale.

Risulta perciò fondamentale che questi laboratori siano in grado di fornire competenza della struttura e garanzia sul risultato finale fornito al cliente. Per questo, si è ritenuto necessario creare un “tavolo” di discussione dove rappresentanti di varie realtà possano confrontarsi in merito a tematiche rilevanti e significative per le attività di laboratorio, un gruppo di lavoro come momento di condivisione di problematiche e di possibili soluzioni.

Questi confronti, però, non devono rimanere fine a se stessi, ma essere messi a disposizione per essere utilizzati anche come strumento per altre realtà per migliorare il proprio operato o anche per risolvere questioni che possono risultare di difficile gestione.

Pertanto ci si propone di operare, come punto di riferimento culturale, tecnico, professionale ed indipendente, sui temi legati alle attività dei laboratori di prova, tramite l'aggregazione di competenze e di esperienze diverse nonché tramite lo sviluppo e l'applicazione di specifici sistemi, modelli, metodi e strumenti.

A tal fine, i principali obiettivi sono:

- Individuare temi specifici di interesse globale da discutere per individuare eventuali problematiche e collaborare per la definizione di possibili soluzioni o modalità di gestione specifiche
- realizzare guide, manuali, pubblicazioni e ogni altro strumento, anche informatico, come ausilio per gli operatori del settore
- organizzare corsi, seminari, convegni, workshop come possibilità di incontro e di confronto su tematiche specifiche
- sviluppare linee guida specifiche per particolari attività individuate come critiche
- realizzare documenti da inviare all'Ente Unico di Accreditamento italiano al fine di definire in maniera chiara e completa alcuni argomenti di interesse diffuso e iniziare una collaborazione per garantire un collegamento tra l'ente stesso e i laboratori di prova
- collaborare allo sviluppo di progetti specifici con Enti ed Autorità pubbliche ed Associazioni di Categoria nonché partecipare ad attività di normazione nel settore (ad esempio con UNI e CEI)
- collaborare e contribuire alle iniziative di enti, associazioni, istituzioni e organismi regionali e nazionali miranti a stimolare la diffusione della cultura della qualità nei laboratori

### **Art. 5 – Attività**

Tutte le attività del Comitato si esplicano tramite iniziative di vario genere proposte dagli Aderenti ed approvate dal Consiglio del Comitato (nel seguito “Consiglio”), quali riunioni, conferenze, convegni e manifestazioni varie, corsi, pubblicazioni, contatti e collaborazioni varie con Enti, associazioni di categoria, Istituti, etc., in un quadro coordinato e nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti, come previsto all'Art. 2.

Pertanto il Comitato, ogni anno entro Dicembre, presenta all'AICQ Nazionale per approvazione il programma delle attività e delle iniziative concordate per l'anno successivo, ed i relativi finanziamenti.

Eventuali successive revisioni dovranno essere comunicate ad AICQ Nazionale e, nel caso di modifiche che interessino anche aspetti finanziari, queste dovranno essere approvate dall'AICQ e dalle Territoriali interessate alle iniziative.

Annualmente il Settore, entro aprile dell'anno successivo, presenta ad AICQ Nazionale una relazione e una valutazione sulle attività svolte nell'anno precedente.

Ai fini di un efficace coordinamento e di una programmazione coerente, le iniziative ed attività che le Territoriali intendono sviluppare su materie attinenti i compiti del Comitato

dovranno essere comunicate e condivise con la Presidenza del Comitato, che contribuirà al corretto sviluppo sotto il profilo scientifico e culturale.

**Art. 6 – Durata**

La durata del Comitato è illimitata (salvo quanto riportato all'Art. 24).

**TITOLO 2**

**Aderenti al Comitato**

**Art. 7 – Aderenti**

Fanno parte del Comitato i Soci che aderiscono al Comitato in sede di iscrizione (o di rinnovo) ad AICQ e ne condividono le finalità.

Le generalità degli aderenti dovranno essere regolarmente comunicate al Comitato.

**Art. 8 – Diritti degli Aderenti**

Gli Aderenti hanno diritto a:

- partecipare all'Assemblea, in accordo con quanto previsto all'Art. 13
- concorrere alla elezione dei componenti del Consiglio
- partecipare alle attività del Comitato
- ricevere le informazioni relative alle attività svolte dal Comitato.

E' cura del coordinatore del Comitato Promotore (vedi art. 25) o di un delegato appartenente allo stesso Comitato (*in via transitoria*) provvedere all'invio delle informazioni agli Aderenti.

**Art. 9 – Doveri degli Aderenti**

Gli Aderenti hanno il dovere di osservare il presente Regolamento, che deve essere loro reso noto all'atto dell'adesione, e di osservare il Codice Deontologico dell'AICQ.

**Art. 10 – Cessazione da Aderente**

La qualifica di Aderente del Settore può cessare:

- per dimissioni, presentate alla Segreteria del Comitato
- per mancato rinnovo della scelta del Comitato in occasione del rinnovo dell'iscrizione ad AICQ
- per cessazione da Socio di AICQ
- per inadempienza ai doveri di cui all'Art. 9.

### **TITOLO 3**

#### **Organi e Cariche del Settore**

##### **Art. 11 – Assemblea – Composizione**

L'assemblea è costituita dagli Aderenti di cui all'Art. 7.

Tutti gli Aderenti hanno diritto di voto.

##### **Art. 12 – Assemblea – Convocazione**

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Comitato almeno una volta all'anno.

Può essere convocata in via straordinaria dalla Presidenza stessa, quando lo ritenga necessario; o su richiesta del Consiglio; o di almeno un terzo degli Aderenti.

L'avviso di convocazione, per posta o per via informatica, deve essere diramato agli Aderenti non meno di 20 giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione di data, ora e luogo di riunione e l'ordine del giorno.

##### **Art. 13 – Assemblea – Validità e deleghe**

L'assemblea è valida, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà degli Aderenti. In seconda convocazione (almeno due ore dopo la prima), l'Assemblea è comunque valida.

Le deliberazioni si prendono con voto palese a maggioranza semplice degli Aderenti presenti o rappresentati, per delega nominativa scritta, da un altro Aderente.

Un Aderente non può essere portatore di più di tre deleghe.

Su richiesta di almeno un terzo dei presenti il voto può essere espresso in modo non palese.

##### **Art. 14 – Assemblea – Competenze**

E' compito dell'Assemblea:

- eleggere i componenti del Consiglio, conformemente alle regole generali stabilite dall'AICQ Nazionale
- deliberare, su relazione del Consiglio, circa le attività svolte dal Comitato e quelle programmate
- deliberare in merito ad ogni argomento posto all'ordine del giorno

Su decisione del Consiglio, le elezioni e le deliberazioni possono essere tenute per via epistolare o per via informatica. Le elezioni e/o deliberazioni prese in questo modo hanno validità purché risponda almeno un quarto degli Aderenti.

**Art. 15 – Presidenza dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato o, in caso di suo impedimento, da un Vice Presidente o da un Consigliere designato dal Consiglio. Funge da Segretario dell'Assemblea il Segretario del Comitato, o, in sua assenza, un Consigliere designato dal Consiglio.

**Art. 16 – Consiglio – Composizione**

Il Consiglio è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 15 membri eletti dall'Assemblea del Comitato, in accordo con l'Art. 14, salvo quanto esposto nei successivi commi.

Il Consiglio potrà cooptare inoltre un massimo di tre esperti, scelti tra persone di riconosciuta professionalità e serietà.

Il Consiglio dura in carica per tre anni.

Nel consiglio, se possibile, si raccomanda la presenza di rappresentati sia laboratori pubblici, sia laboratori privati.

Inoltre, sempre se possibile, si raccomanda la presenza nel consiglio di almeno un rappresentante per ognuna delle seguenti categorie:

- settore alimentare
- settore ambientale
- settore industriale
- settore chimico-clinico

**Art. 17 – Consiglio – Convocazione**

Il Consiglio è convocato almeno due volte all'anno dalla Presidenza, con invito diramato ai Consiglieri, per corrispondenza o per via informatica, non meno di 15 giorni prima della data della riunione. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria ogni qualvolta almeno un terzo dei Consiglieri ne faccia richiesta.

Le riunioni del Consiglio e gli incontri destinati ai Soci verranno svolti in luoghi definiti di volta in volta in base alle esigenze e alle possibilità; in ogni caso è consentita la partecipazione a distanza tramite gli usuali mezzi di telecomunicazione (Skype, videoconferenza,...ecc.)

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione di data, ora e luogo di riunione e l'ordine del giorno.

**Art. 18 – Consiglio – Validità e deleghe**

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza semplice e sono valide quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei Consiglieri. Un Consigliere può farsi rappresentare solo da un altro Consigliere mediante delega nominativa scritta.

Nessun Consigliere può rappresentare per delega più di un assente.

Ciascun Consigliere ha diritto ad un voto.

La funzione di Segretario del Consiglio è svolta dal Segretario del Comitato o, in sua assenza, da un Consigliere designato dalla Presidenza.

### **Art. 19 – Consiglio – Compiti**

Il Consiglio promuove e cura i provvedimenti al conseguimento degli scopi del Comitato. In particolare ha il compito di:

- eleggere nel suo seno la Presidenza
- dare direttive per lo svolgimento delle attività del Comitato
- affidare incarichi particolari a singoli Soci, anche non appartenenti al Consiglio (ferma restando la responsabilità collettiva del Consiglio di fronte al Comitato)
- proporre all’approvazione del Consiglio AICQ Nazionale modifiche al Regolamento del Comitato
- predisporre annualmente ed approvare il programma delle attività con i relativi budget di spesa, da trasmettere a AICQ
- approvare la costituzione di Gruppi di Lavoro, definendone mandato e scadenza
- vigilare sull’osservanza del Regolamento

Il Consiglio può dare mandato alla Presidenza per lo svolgimento di determinati compiti.

### **Art. 20 – Presidenza**

Costituiscono la Presidenza del Comitato:

- il Presidente
- i VicePresidenti
- il Segretario

Il Presidente ha la rappresentanza del Comitato ed è coadiuvato da uno o più VicePresidenti che lo sostituiscono in caso di impedimento.

Alla Presidenza spetta il compito di convocare il Consiglio ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne sia richiesto a fronte dell’Art. 17.

Il Presidente del Comitato risponde funzionalmente al Presidente di AICQ Nazionale, secondo quanto previsto dallo Statuto e Regolamento dell’AICQ e da questo Regolamento.

La Presidenza dura in carica per tre anni.

### **Art. 21 – Gruppi di Lavoro**

Allo scopo di sviluppare particolari attività di interesse del Comitato e promuovere le attività del Comitato in tutto il territorio del triveneto, uno o più Soci possono proporre alla Presidenza la costituzione di Gruppi di Lavoro (per lo svolgimento di attività prefissate ed operanti anche su base nazionale).

La Presidenza, verificato l’interesse di un numero sufficiente di Soci, porta la proposta in Consiglio per l’approvazione.

Il Consiglio, tenendo conto dell’interesse e delle risorse disponibili, approva la costituzione del Gruppo di Lavoro.

Il Gruppo di Lavoro nomina il Coordinatore, sceglie la sede e definisce in programma di lavoro.

I Coordinatori rispondono al Presidente del Comitato e presentano i risultati e gli andamenti delle attività a tutti gli Aderenti nelle riunioni generali ed almeno una volta all'anno in occasione delle Assemblee.

I Gruppi di Lavoro si sciolgono quando esauriscono lo scopo e le attività.

### **Art. 22 – Gestione economica**

La gestione economica delle attività del Comitato rientra nella gestione di AICQ Nazionale (*in via transitoria*) salvo per quelle attività di volta in volta concordate con AICQ Nazionale o con altre Territoriali.

Il Comitato è tenuto a rispettare il budget approvato dalla AICQ Nazionale (*in via transitoria*) monitorandone periodicamente l'andamento.

### **Art. 23 – Cariche sociali**

Tutte le cariche sociali del Comitato non sono retribuite.

Esse hanno una durata triennale e sono riconfermabili.

Il Presidente può essere confermato per non più di due mandati consecutivi.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, per tre volte consecutivamente non partecipano alle riunioni del Consiglio, o per quattro volte partecipano solo per delega, decadono dall'incarico a seguito di decisione del Consiglio che esamina le eventuali adeguate giustificazioni.

### **Art. 24 – Scioglimento**

Nel caso che il Comitato per due anni consecutivi non effettui attività significative o non presenti programmi o preventivi o relazioni sulle attività svolte, la Presidenza AICQ, dopo aver esaminato con i responsabili del Comitato eventuali possibilità di rilancio, in assenza di soluzioni positive propone al Consiglio AICQ Nazionale lo scioglimento del Comitato.

Lo scioglimento del Comitato è deciso dal Consiglio di AICQ in conformità allo Statuto della Associazione.

### **Art. 25 – Norma Transitoria**

Per un periodo transitorio, non superiore ad un anno, a partire dall'approvazione del presente Regolamento da parte del Consiglio di AICQ, il Comitato è gestito da un Comitato Promotore che ha lo scopo di avviare e consolidare le attività. Il Comitato Promotore assume, provvisoriamente, compiti e funzioni del Consiglio di cui all'art 16 e seguenti ma senza vincoli di numero.

Il Comitato Promotore individua, al proprio interno, un coordinatore con compiti organizzativi e di rappresentanza.

Il Comitato Promotore opera sotto il diretto controllo della Giunta esecutiva AICQ che lo autorizza ad iniziare l'attività, in attesa del primo Consiglio AICQ utile per l'approvazione del presente Regolamento e l'autorizzazione ai sensi dell'art 14 del Regolamento AICQ.

Durante la propria gestione è tenuto ad attuare ogni decisione della Giunta esecutiva AICQ relativa alla propria struttura, attività e modalità di funzionamento.

In ogni caso il Comitato Promotore è obbligato a rispettare Statuto, Regolamento e Codice deontologico di AICQ e i suoi membri sono tenuti a rispettare i principi fondamentali di trasparenza, condivisione, lealtà e correttezza

Prima della scadenza del periodo transitorio, il coordinatore richiede autorizzazione formale alla costituzione del Comitato al Consiglio AICQ e, subito dopo la relativa approvazione, convoca la prima Assemblea degli Aderenti ai sensi dell'art. 11 e successivi del presente Regolamento.

Legnaro, 16 settembre 2010